

missione i corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori delle cooperative sociali non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, per effetto dell'evento calamitoso di cui trattasi, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

L'indennità sopraindicata è riconosciuta anche a coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per assistere urgentemente la loro famiglia.

L'indennità viene corrisposta dall'INPS, secondo le procedure di cui alla legge n. 164/1975, su richiesta del datore di lavoro, o in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato.

Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza.

Le disposizioni sopraccitate valgono anche nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori aventi sedi operative in comuni o frazioni di comuni rimasti isolati per oltre dieci giorni, per interruzione delle vie di comunicazione conseguente agli eventi eruttivi o disposta per motivi di sicurezza.

Decreto del Direttore generale del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali in data 31 luglio 2001 “Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 2001, ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti”.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 2001 è parificato al salario relativo all'anno 2001, determinato, per la categoria dei salariati fissi e per ogni provincia, con il decreto direttoriale 3 luglio 2001, che fissa per l'anno 2001 le retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli da valere ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Nel caso in cui nel decreto del 3 luglio 2001 siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Decreto del Direttore generale del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali in data 31 luglio 2001 “Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l’anno 2001, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario”.

Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l’anno 2001, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario è determinato nella misura di £ 78.536, pari a € 40,56.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 2 agosto 2001 “ Costituzione del Comitato amministratore del Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a., presso l’INPS”.

Il 2 agosto 2001 è stato costituito presso l’INPS il Comitato amministratore del Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a..

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 agosto 2001 n. 28714 “Proroga del trattamento speciale di disoccupazione edile”.

A seguito dell’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, di cui al decreto Ministeriale 4 agosto 2001, con decorrenza dal 1° marzo 1999 e per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall’art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell’area del comune di Napoli e nelle attività previste dal decreto in parola.

Sono previste, inoltre, una serie di proroghe fino al 31 maggio 2001 (limite massimo).

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile in data 15 agosto 2001, n. 3146 “ Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare le emergenze connesse all'eruzione del Vulcano Etna, ai crolli degli stabili di piazza Generale Cascino, in Palermo, e della traversa S. Severino n. 5, in Napoli, ed integrazioni alle ordinanze n. 3124/2001 e n. 4143/2001, nonché norme integrative relative agli eventi alluvionali verificatesi nel centro- nord nell'autunno 2000”.

L'articolo 5 estende le misure adottate con l'ordinanza n. 3143 dell'11 luglio 2001 (sospensione del versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e corresponsione di un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione salariale) anche ai soggetti danneggiati residenti o con sede operativa nel territorio del comune di Agrate Brianza e, limitatamente all'aera industriale di via Pitagora, del comune di Brugherio.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2001 n. 30267 “Proroga del trattamento speciale di disoccupazione edile”.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, di cui al decreto Ministeriale 10 agosto 2001, con decorrenza dal 12 agosto 2000 e per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Isema e nelle attività previste dal decreto in parola.

Sono previste, inoltre, una serie di proroghe fino al 11 novembre 2002 (limite massimo).

Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 30 agosto 2001 “Riduzione del tasso ufficiale di riferimento”.

A decorrere dal 5 settembre 2001 il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dal 4,50 al 4,25 per cento.

Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 17 settembre 2001 “Riduzione del tasso ufficiale di riferimento”.

A decorrere dal 19 settembre 2001 il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dal 4,25 al 3,75 per cento.

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409 “ Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro”.

Il decreto prevede disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro ed in materia di altre operazioni finanziarie.

L'art. 21 “Disposizioni in materia di economia sommersa” della legge di conversione n. 409 apporta modifiche all'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi di rilancio dell'economia). In particolare:

- proroga, dal 30 novembre 2001 al 28 febbraio 2002, il termine di presentazione della dichiarazione di emersione per gli imprenditori che hanno fatto ricorso al lavoro irregolare, non adempiendo in tutto od in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale.

Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2002 con la legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002).

La dichiarazione di cui trattasi deve indicare il numero, le generalità dei lavoratori emersi ed il relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai rispettivi C.C.N.L.;

- prevede l'applicazione di un apposito regime fiscale e previdenziale.

Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, si applica una contribuzione sostitutiva nella misura del 7, 9 e 11 per cento rispettivamente riferita al primo, al secondo ed al terzo anno imponibile.

Le predette percentuali di contribuzione erano state già fissate con la legge n. 383/2001 nella misura dell'8, 10 e 12 per cento;

- il comma 2 bis dispone che, per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'IVA per le violazioni che riguardano la liquidazione ed i

versamenti periodici di tale imposta, nonché per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio di attività, e non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione. Non si applicano, altresì, le sanzioni previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione.

L'art.9, c. 15 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) apporta ulteriori modifiche:

- *sostituisce il comma 2bis in parola, disponendo che la contribuzione e l'imposta sostitutiva per il primo periodo di imposta sono versate in un'unica soluzione entro il termine della presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in 24 rate mensili, maggiorate degli interessi legali;*
- *introduce il comma 3bis, il quale prevede che per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria dell'anno 2002, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'IVA per le violazioni che riguardano gli obblighi di documentazione, registrazione e dichiarazione di inizio di attività, e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non si applicano, altresì, le sanzioni previste per analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, né quelle previste per l'omessa effettuazione di ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.*
- dispone che i lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente a periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta dichiarazione di emersione alla data del 28 febbraio 2002.

La ricostruzione, che avviene mediante prosecuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 5 legge n. 388/2000, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro

svolto presso la suddetta impresa, a far tempo dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi.

- dispone che le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al Fondo del ministero dell'economia e della finanze sopraindicato.

Con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata sia la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, nel limite delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo, che la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

- prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze proceda annualmente ad una verifica dei risultati dell'operazione di emersione.

L'art. 24 "Anticipo del contributo straordinario all'INPS", prevede che il pagamento della terza rata dei contributi straordinari a carico delle aziende elettriche e telefoniche, di cui alle lettere a) e b), c. 2, dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, rispettivamente di 1.350 miliardi e 350 miliardi annui, può essere anticipato al 30 novembre 2001.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di corresponsione del contributo in parola.

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410 "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare".

Sono previste disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e viene dato mandato all'Agenzia del demanio di procedere al riordino, alla gestione ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata

con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi come oggetto la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici previsti dalla legge.

Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione delle società di cui trattasi, sui risultati economico finanziari conseguiti.

Le società così costituite effettuano operazioni di cartolarizzazione mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti e per ogni operazione sono individuati i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli e dei concedenti i finanziamenti.

I beni così individuati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo ad altre operazioni.

Sono disposte norme particolari per quanto concerne l'assoggettamento al sistema impositivo dello Stato.

Sono previste modalità per la cessione degli immobili.

I beni immobili individuati possono essere trasferiti alle società con appositi decreti e l'inclusione negli stessi produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

Con gli stessi decreti sono determinati il prezzo, le caratteristiche dell'operazione e le modalità di gestione, valorizzazione e vendita dei beni trasferiti.

Viene riconosciuto, inoltre, in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo di vendita determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato.

Le unità immobiliari libere, quelle occupate ad uso diverso da quello residenziale e quelle ad uso residenziale, per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono poste in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, fermo restando il diritto di prelazione in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio di opzione.

Per le unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di prelazione può essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.

E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo inferiore a 19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle

società di cartolarizzazione, con l'applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto.

Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite di reddito familiare complessivo lordo è pari a 22.000 euro.

Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando gli stessi abbiano esercitato il diritto di opzione e di prelazione con riferimento al solo diritto di usufrutto.

I diritti dei conduttori sono riconosciuti se sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non sia stata accertata l'irregolarità della locazione e gli stessi o gli altri conviventi a carico non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza.

Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, escluse quelle di pregio, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento.

Per i medesimi immobili è anche confermato l'abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi straordinari di dismissione, che non sono stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001 e quelli diversi non ricompresi nel programma straordinario e che non sono stati venduti alla stessa data, sono alienati con le modalità del presente decreto.

La disposizione non si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.

Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni medesimi e le relative disponibilità sono acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore. Sulle giacenze è riconosciuto un interesse annuo fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con i decreti previsti dalla legge di cui trattasi e su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili di pregio.

Sono considerati nulli, inoltre, gli atti di disposizione degli immobili acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto.

Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo ed alle altre condizioni indicati nell'offerta.

Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta di opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto.

Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo è confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immobiliari optate e purché le stesse rappresentino almeno l'80% delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

Decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2001, n. 417 "Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana".

Art. 1,

Proroga al 30 settembre 2002 gli effetti delle clausole contrattuali relative al lavoro supplementare nei rapporti a tempo parziale (d. lgs. n. 100/2001).

Art. 2, commi 1 e 2,

Statuisce che l'art. 1, c. 23, secondo periodo, della legge n. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, siano in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.

Viene eliminato il diritto di opzione per quei soggetti che, alla stessa data del 31 dicembre 1995, erano in possesso di almeno diciotto anni di contribuzione, ad eccezione di coloro che avevano esercitato tale diritto entro il 1° ottobre 2001, data di entrata in vigore del decreto di cui trattasi.

Art. 3,

Differisce al 28 dicembre 2001 il termine, già fissato al 30 settembre 2001 dall'art. 138, c. 1, della legge finanziaria dell'anno 2001, per il pagamento di tributi e contributi riferiti agli anni dal 1990 al 1992 sospesi in Sicilia per il sisma del 13 e 16 dicembre 1990.

L'art. 52, c. 24, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria dell'anno 2002) proroga ulteriormente la scadenza al 30 giugno 2002.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 settembre 2001, n. 457 “Modifica del decreto ministeriale 20 dicembre 1999, n. 553, recante regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS, del Fondo per la gestione speciale di cui all'art. 2, c. 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del relativo comitato amministratore. Art. 58, legge 17 maggio 1999, n. 144”.

Il decreto corregge l'omissione contenuta nel decreto ministeriale n. 553/1999, il quale individuava tra i compiti del Comitato amministratore della gestione dei lavoratori “parasubordinati” quello di decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi,

disponendo che il Comitato in parola decida, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi e prestazioni a carico del Fondo.

Decreto n. 30373 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 1° ottobre 2001 “Trattamento speciale edilizia”.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 1° ottobre 2001, con decorrenza 23 febbraio 2001 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Amantea (CS) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste inoltre una serie di proroghe fino al 22 maggio 2003 (limite massimo).

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 ottobre 2001 “Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”.

Prevede che i lavoratori iscritti alla gestione separata, costituita presso l'INPS, ai sensi dell'art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995, i quali hanno svolto in periodi precedenti all'istituzione della suddetta gestione attività di lavoro autonomo sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, hanno facoltà di riscattare detti periodi fino ad un massimo di cinque annualità.

Il decreto stabilisce norme per esercitare il diritto di riscatto e per definire il conseguente onere, le cui modalità di pagamento saranno indicate dal Comitato amministratore della gestione separata.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 ottobre 2001, n. 806529 “Trasferimento dall'INPS ad altri comuni di alcuni stabilimenti termali”.

A sensi dell'art. 5, c. 4, della legge n. 323/2000 (Riordino del settore termale), il presente decreto trasferisce a titolo gratuito la piena proprietà degli stabilimenti termali “G. Tommasini” e relative pertinenze, ubicato nel comune di

Salsomaggiore Terme (Parma), dall'INPS al comune di Salsomaggiore Terme, e "G. Mercuriali" e relative pertinenze, ubicato nel comune di Bertinoro (Forlì), dall'INPS al comune di Bertinoro.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 ottobre 2001 n. 806530 "Trasferimento dall'INPS al comune di S. Giuliano e alla regione Toscana, nella misura del 50%, dello stabilimento termale "Terme di S. Giuliano" in Pisa".

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, della legge n. 323/2000 (Riordino del settore termale), il presente decreto trasferisce a titolo gratuito la piena proprietà dello stabilimento termale "Terme di S. Giuliano" e relative pertinenze, ubicato nel comune di San Giuliano Terme (Pisa), dall'INPS al comune di S. Giuliano Terme e alla regione Toscana, nella misura paritetica del 50%.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 ottobre 2001 n. 806531 "Trasferimento dall'INPS alla regione Lazio dello stabilimento termale "Terme dei lavoratori" in Viterbo".

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, della legge n. 323/2000 (Riordino del settore termale), il presente decreto trasferisce a titolo gratuito la piena proprietà dello stabilimento termale "Terme dei lavoratori" e relative pertinenze, ubicato nel comune di Viterbo, dall'INPS alla Regione Lazio.

Legge 18 ottobre 2001, n. 383 "Primi interventi per il rilancio dell'economia".

La legge prevede, agli articoli da 1 a 3, disposizioni che incentivano la ripresa dell'economia offrendo una serie di benefici fiscali e previdenziali alle aziende ed ai lavoratori che emergono dal sommerso.

Tali articoli, già modificati dalla legge n. 409 in data 23 novembre 2001, di conversione del decreto legge n. 350 in data 25 settembre 2001, sono stati ulteriormente emendati con l'art. 9, c. 15 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001

(legge finanziaria 2002). Pertanto, per una più approfondita analisi delle norme in parola si rimanda al commento delle leggi sopramenzionate.

Si tratta di norme che consentono:

- l'emersione di imprenditori e lavoratori autonomi che, per svolgere la loro attività, abbiano utilizzato lavoratori dipendenti prima del 25 ottobre 2001 e sino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

Possono accedere al regime agevolato le persone fisiche ed i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR titolari di reddito di impresa, le società e gli enti commerciali di cui all'art. 87, c.1, lett. a) e b), gli enti non commerciali e le società di cui alle lettere c) e d) del medesimo art. 87, i titolari di reddito di lavoro autonomo che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49, c. 1, compreso l'esercizio in forma associativa di cui all'art. 5, c. 3, lett. c).

Possono, inoltre, avvalersi di tale agevolazione anche gli imprenditori che non hanno mai dichiarato redditi di impresa e che intendono far emergere la propria attività ed i lavoratori irregolari impiegati nella stessa;

- l'emersione dei lavoratori subordinati, con esclusione dei rapporti di collaborazione continuata e continuativa, inizialmente previsti dalla legge in parola.

I lavoratori che aderiscono al programma di emersione con apposita dichiarazione per l'anno 2001 e per i due anni successivi sono esclusi da qualsiasi rivalsa da parte del datore di lavoro per la quota contributiva che è normalmente a carico del lavoratore, in quanto la contribuzione sostitutiva dovuta dallo stesso datore lo copre interamente.

Forma, contenuto e modalità di presentazione della dichiarazione, nonché le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive sono contenute nel decreto interministeriale del 15 novembre 2001, che prevede la presentazione esclusivamente in via telematica alla Agenzia delle Entrate.

Art. 11. Disposizioni concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF.

Sostituisce l'art. 1, c. 3, del d. lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, prevedendo che i comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione

dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.

Art. 13. Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Sopprime l'imposta sulle successioni e donazioni.

I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore ai 350 milioni di lire.

In tale ipotesi si applicano, sulla parte della quota che supera l'importo dei 350 milioni, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 ottobre 2001 “Determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di corresponsione dei contributi a carico dei datori di lavoro, stabiliti in favore del soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private e del soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, dall'art. 41, comma 2, della legge 23 dicembre 1999 n. 488”.

Dispone che i criteri di ripartizione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro delle aziende elettriche e telefoniche, rispettivamente di 1.350 miliardi e 150 miliardi e da corrispondere ogni anno nel triennio 2000-2002 (art. 41, legge n. 488/1999), fissati con l'art. 68, c.7, della legge n. 388/2000 si applicano anche per la determinazione della prima rata di pagamento.

L'art. 68 in parola, infatti, ha inserito alcune norme di interpretazione autentica, prevedendo che il contributo sia ripartito tra i datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi, ponderato con le anzianità contributive medie risultanti a detta data.

L'omesso o ritardato pagamento della prima rata di contributo, secondo i criteri stabiliti nel decreto interministeriale 6 luglio 2000, non comporta l'applicazione delle sanzioni ivi previste. Le somme versate in eccedenza, rispetto a quanto dovuto per la prima rata, si intendono corrisposte, fino a concorrenza, in estinzione del debito contributivo relativo alla medesima prima rata dovuta dalle aziende controllate da quella che ha effettuato il pagamento. Le somme che residueranno dopo le predette operazioni potranno essere dedotte in compensazione degli altri eventuali debiti contributivi delle citate aziende.

Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423 “Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell’articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142”.

Viene riformata, per i soci lavoratori delle cooperative, la disciplina della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati con riguardo all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, all'assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare, all'assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A decorrere dal 1° gennaio 2002 si prevede:

- l'introduzione di un unico imponibile minimo giornaliero per tutti i lavoratori soci degli organismi associativi ai fini del versamento delle predette contribuzioni. Tale imponibile minimo, su base annua, non potrà essere in misura inferiore al 40% dell'importo del trattamento minimo mensile pensionistico del fondo pensione lavoratori dipendenti;

- l'adeguamento della misura della contribuzione previdenziale che aumenterà fino a raggiungere le retribuzioni stabilite dai contratti collettivi a decorrere dall'anno 2007.

**Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 9 novembre 2001
"Riduzione del tasso ufficiale di riferimento".**

A decorrere dal 14 novembre 2001 il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dal 3,75 al 3,25 per cento.

Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 12 novembre 2001, n. 3158 "Ulteriori interventi per fronteggiare gli eventi alluvionali ed i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre, 14 e 15 settembre 2001".

L'art. 4, c.1, prevede la sospensione dei pagamenti dei contributi sia di previdenza ed assistenza sociale che per le prestazioni del SSN, di cui all'art. 31 della legge n. 41/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti dei soggetti residenti nei territori dei comuni di cui alle premesse, le cui abitazioni siano state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, a decorrere dal 17 settembre 2001 e fino al 10 dicembre 2001. Nel caso di versamenti già effettuati non si dà luogo a rimborso.

**Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 novembre 2001
"Sospensione dei termini relativi agli obblighi tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre, 14 e 15 settembre 2001".**

Sospende, fino al 10 dicembre 2001, i termini relativi agli adempimenti tributari, compresi quelli relativi ai versamenti diretti dei tributi, nei confronti delle persone fisiche che avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati nel decreto del Presidente del Consiglio in data 21 settembre 2001, le cui abitazioni ed i cui